



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO TOSCANINI

Piazza Trattati di Roma 1957 n. 5
21011 CASORATE SEMPIONE (VA)
tel. 0331296182 - fax 0331295563
C.F. 82007580127
e-mail: vaic865004@istruzione.it
PEC: vaic865004@pec.istruzione.it



Cambridge English
Language Assessment

Exam Preparation Centre

C.I. n. 236

Casorate Sempione, 06.06.2025

**Ai Docenti
Scuola Secondaria di primo grado**

Oggetto: indicazioni svolgimento prove d'esame alunni BES

Si allega alla presente quanto in oggetto.

LA FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3
Giulia Salvadori

▪ **Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021/2022 - OM n. 64 del 2022**

Articolo 2 (Espletamento dell'esame di Stato)

8. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

▪ **Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2022/2023**

La Nota informativa n. 4155 del 7 febbraio 2023 fa rinvio alle note 312/2018, 7885/2018 e alla nota 5772/2019 ed esclude l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi nelle prove d'Esame di Stato del primo ciclo per tutti quegli alunni con BES che non possiedono una certificazione clinica (alunni stranieri arrivati in Italia nell'ultimo anno, alunni con fragilità psicologiche o sociali, ...). Quindi questi alunni devono svolgere la prova ordinaria secondo le modalità standard previste per tutti gli altri allievi.

Le misure compensative sono applicabili agli allievi con DSA.

Per gli alunni con BES diversi da quelli certificati ai sensi della legge 104, o della legge 170, ma comunque in possesso di una certificazione clinica, è possibile applicare misure compensative, se previste dal PDP, utilizzate durante l'anno e che siano funzionali allo svolgimento delle prove. Non sono possibili misure dispensative

Per gli alunni con BES non certificati ai sensi della L. 104/1992 o della L. 170/2010 si ribadisce che la nota 5772/2019 ammette gli strumenti compensativi solo quando c'è un PDP redatto sulla base di una certificazione clinica: «Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele L. 104/1992 o della L. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata».

Solo durante la pandemia si era estesa questa possibilità a tutti gli alunni con PDP ma questa nota ripristina le modalità di svolgimento degli esami finali del primo ciclo definite dal D. Lgs. 62/2017 e successiva normativa.

Diversa è la procedura da adottare agli esami di Stato della secondaria di secondo grado. L'O.M. 45/2023 consente l'uso degli strumenti compensativi a tutti i candidati individuati come BES dal consiglio di classe anche senza PDP e/o senza certificazione clinica

▪ **Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025**

Per l'anno scolastico 2024-2025, l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione risponde a quanto previsto dal decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017, e dal decreto ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017.

— **D. Lgs. n.62 del 13 aprile 2017**

Art. 11 (Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della L. 170/2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti titolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al c. 9, tempi più lunghi di quelli

ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

— **D. M. n.741 del 3 ottobre 2017**

Articolo 14 (Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della L. 170/2010, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Di conseguenza:

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele L. 104/1992 o della L. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata».

Gli alunni BES non certificati devono svolgere la prova ordinaria secondo le modalità standard previste per tutti gli altri allievi.